Cassazione penale sez. I, 11/03/2026, (ud. 11/03/2026- dep. 11/03/2026) - n. 9498

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da:

Dott. BONI Monica - Presidente

Dott. MASI Paola - Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano - Consigliere

Dott. ZONCU Maria Greca - Relatore

Dott. TOSCANI Eva - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso

proposto da:

Al.Mo. nato il (Omissis)

avverso il decreto del 13/02/2026 del GIUDICE DI PACE di BRINDISI

udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA GRECA ZONCU;

sentite le conclusioni del PG FLAVIA ALEMI

Il P.G. conclude chiedendo l'annullamento del decreto impugnato con rinvio al Giudice di Pace di Brindisi per l'ulteriore corso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice di pace di Brindisi, con decreto del 13 febbraio 2026, ha convalidato il trattenimento di Al.Mo., disposto dal Questore della provincia di Roma a seguito di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Prefetto di Roma ai sensi dell'art. 13 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 286/98.

2. Avverso detto provvedimento propone ricorso lo straniero a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di doglianza.

2.1 Con il primo motivo lamenta violazione dell'art. 14 comma 1 T.U.I. e 25 Cost. per avere provveduto alla convalida del trattenimento il Giudice di pace di Brindisi, in luogo del Giudice di pace di Roma, da ritenersi competente in ragione del fatto che il decreto di espulsione e quello di trattenimento erano stati adottati dal Prefetto e dal Questore di Roma.

Posto che nulla dice il legislatore circa quale sia il giudice territorialmente competente, ovvero se sia il giudice di pace del luogo ove di trova il centro di permanenza per il rimpatrio, ovvero il giudice del luogo ove si trova la autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento, secondo il ricorrente si dovrebbe seguire il disposto dell'art. 25 cod.

proc. civ. che individua il giudice competente in quello del luogo ove ha se l'ufficio che ha adottato il provvedimento e, se la pubblica amministrazione è difesa ex lege dall'Avvocatura di Stato, ove ha sede l'ufficio dell'avvocatura.

Diversamente opinando si darebbe la possibilità all'amministrazione che dispone i trasferimenti e le assegnazioni degli stranieri ai Centri di Permanenza per il Rimpatrio di scegliere il giudice competente per la convalida.

2.2 Con il secondo motivo lamenta la assoluta carenza di motivazione del provvedimento impugnato, censurabile ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.

3. Il Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnato provvedimento limitatamente al secondo motivo.

4. L'Avvocatura dello Stato ha depositato atto di costituzione con richiesta di rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini meglio di seguito specificati.

1.1 II primo motivo di ricorso è infondato.

L'art. 14 comma 3 TUI stabilisce che il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice territorialmente competente; ciò significa che, non essendo il questore che ha emesso il trattenimento a dovere trasmettere gli atti al giudice di pace competente (rispetto al questore), ma essendo il questore del luogo ove si trova il centro, è evidente che il Giudice di pace territorialmente competente è quello del luogo ove si trova il centro.

Quindi dalla lettera della norma si ricava che l'elemento determinante per individuare la competenza territoriale del giudice della convalida è l'ubicazione del centro per i rimpatri e non già quello del luogo ove ha sede la Questura che ha disposto il trattenimento.

Ciò è anche più coerente con il criterio della prossimità e/o vicinanza rispetto al migrante trattenuto; a differenti conclusioni non induce neppure la richiamata norma dell'art. 25 c.p.c. che individua, quale foro della pubblica amministrazione, solo quello del "luogo ove ha sede l'ufficio dell'avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie", rinviando quindi alla legge ordinaria per l'individuazione del giudice competente, (in questo senso in motivazione Sez. 1. N. 8126/2026 n.m.)

Per contro, l'art. 5 bis D.L. 13/2017 individua esplicitamente come giudice competente per la convalida del trattenimento del richiedente protezione la Corte d'Appello nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida.

Non ha pregio neppure la argomentazione secondo cui, così facendo, è l'amministrazione che sceglie il giudice naturale, poiché in realtà la regola è stata rispettata perché il giudice naturale si individua in ragione dei centri ove è trattenuto lo straniero, con il criterio della prossimità al luogo di limitazione della libertà del cittadino straniero, come accade per la determinazione della competenza territoriale del magistrato e del Tribunale di sorveglianza per i procedimenti che riguardano i detenuti, ex art. 677 cod. proc. pen. che si individua, appunto, nell'organo che ha giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena ove si trova l'interessato, con un analogo criterio di prossimità.

2. Il secondo motivo è fondato.

L'art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 286 del 1998 (nella parte non oggetto dell'intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 39 del 2025), afferma che contro i decreti di convalida e di proroga del trattenimento della persona straniera presso un centro di permanenza per i rimpatri "è proponibile ricorso per cassazione, entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle lettere a), b), e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura".

Va, altresì, ricordato che non vi sono dubbi circa la possibilità di dedurre qualsiasi violazione di legge, sia nazionale, sia unionale o pattizia, posto che la garanzia di cui all'art. 111, comma 7 Cost. non consente limitazioni quanto alla natura della fonte normativa che regola la limitazione della libertà personale, dovendosi pertanto interpretare il richiamo alle sole lettere a), b) e c) dell'art. 606 c.p.p. in chiave costituzionalmente orientata come sola esclusione dell'illogicità della motivazione (lett. e) e alla mancata assunzione di una prova decisiva in ambito dibattimentale (lett. d), vizio estraneo al giudizio di convalida.

In tal senso, peraltro, la stessa sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2025 secondo cui fra i vizi deducibili, ai sensi dell'art. Ili, comma settimo, Cost. "va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento (...) intesa quest'ultima come motivazione "del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito (...)"" (Cass., n. 2967 del 2025; in senso conforme Corte di cassazione, sezione prima penale, ordinanza 7 marzo 2025, n. 9556, depositata in pari data)".

In particolare, con la prima delle sentenze pronunciate da questa Corte è stato enunciato il principio di diritto, qui ribadito, secondo cui "in tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi del D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, ai fini della ricorribilità per cassazione del provvedimento di convalida o di proroga della Corte d'Appello, limitata, tra l'altro, ai motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nella nozione di "violazione di legge" va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, intesa come del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'"iter" logico seguito dal giudice" (Sez. 1, n. 2967 del 24/01/2025, K., Rv. 287362 - 03).

Il provvedimento di convalida del trattenimento è del tutto privo di motivazione, posto che l'unico riferimento viene fatto alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di permesso di soggiorno, che è presupposto del decreto di espulsione ma non già del trattenimento.

Sebbene, dunque, siano chiare le ragioni per cui è stata disposta l'espulsione, non sono altrettanto chiare le ragioni che hanno indotto il Giudice a disporre il trattenimento del medesimo in attesa dell'espulsione.

3. Per le suesposte ragioni il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio degli atti al Giudice di pace di Brindisi.

Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l'annotazione dì cui all'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il "codice in materia di protezione dei dati personali".

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Brindisi.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Così deciso in Roma l'11 marzo 2026.

Depositato in Cancelleria l'11 marzo 2026.